



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA
BASILICATA
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA
RAPPRESENTANZA E DELLA PARTECIPAZIONE**

**COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)**

Deliberazione n. 30/2015

OGGETTO: Riesame della Delibera n.38 del 18 Dicembre 2014 - Definizione della controversia tra XXXXX e Tiscali Italia Spa.

L'anno duemilaquindici, il giorno 21 del mese di LUGLIO presso la sede del Co.re.com. si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. LAMORTE Giuditta | Presidente |
| 2. CORRARO Armando Nicola | Componente |
| 3. LAGUARDIA Gianluigi | Componente |
| 4. RAPOLLA Morena | Componente |
| 5. STIGLIANO Carmine Sergio | Componente |

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	

DELIBERA N. 30/2015

**RIESAME DELLA DELIBERA N.38 DEL 18 DICEMBRE 2014
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
XXXXXXX/ TISCALI ITALIA SPA
PROT. N. 2445/C DEL 5/03/2014**

IL CO.RE.COM. DELLA REGIONE BASILICATA

NELLA riunione del 21 luglio 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la L.R. n.20/2000 “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.*”

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 17/11/2011, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “*Regolamento*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA la Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera n.38 di Definizione della controversia tra XXXXXX e TISCALI ITALIA S.p.A. approvata da questo Comitato nella seduta del 18 dicembre 2014;

CONSIDERATO che la suddetta Delibera è stata notificata alle parti con nota del 18/02/2015, prot. n. 2044/C;

VISTA la nota di TISCALI ITALIA S.p.A. del 4 marzo 2015, acquisita al protocollo in data 05/03/2015 con il n. 2726/C, con cui si richiede il riesame in autotutela della Delibera n.38/2014;

VISTA la nota del 17/06/2015, prot. n. 6596/C con cui il Dirigente del Co.Re.Com. Basilicata, Dr.ssa Vesna Alagia, ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento finalizzato al riesame in via di autotutela della suddetta deliberazione n.38 del 18/12/2015, assegnando alla signora XXXXXX il termine massimo di giorni 15 dalla ricezione della comunicazione per il deposito di eventuali memorie;

VISTA la memoria difensiva a firma della signora XXXXXX, acquisita al protocollo in data 01/07/2015 con il n.7166/C, con cui si chiede l'integrale conferma della predetta delibera richiamandosi a quanto già esposto nel ricorso introduttivo e nelle memorie a suo tempo prodotte;

CONSIDERATO quanto segue:

1. OGGETTO DELL'ISTANZA DI RIESAME

Tiscali contesta la legittimità del provvedimento

a) Sui tempi massimi di migrazione.

Nella Delibera in esame il Co.Re.Com. ha calcolato 20 giorni per il processo di migrazione facendo una media tra il termine minimo di 10 giorni e quello massimo di 30 giorni. In realtà, come indicato nella delibera 41/09/CIR, il termine complessivo dell'intero processo di migrazione è di 30 giorni in quanto il termine di 10 giorni è riferito esclusivamente al completamento delle prime due fasi del procedimento.

Si richiede, pertanto, un ricalcolo dei giorni di ritardo per cui riconoscere l'indennizzo pari a 75 e non 85 giorni.

b) Sull'ammontare dell'indennizzo ex Delibera 73/11/CONS

Nella Delibera in esame il Co.Re.Com. ha determinato l'indennizzo spettante al cliente applicando l'art.6, comma 1, dell'Allegato A della Delibera 73/11/CONS relativo alla ritardata portabilità del numero (€ 5,00 al giorno) mentre nel caso di specie andava applicato l'art.3, comma 3, Allegato A della medesima Delibera 73/11/CONS relativo

alla ritardata attivazione del servizio quando il ritardo riguarda procedure per il cambio di operatore (€1,5 al giorno) dove non vi è stata alcuna interruzione nell'erogazione del servizio.

Si richiede, pertanto, una rideterminazione dell'indennizzo calcolando € 1,5 X 75 gg. di ritardo.

Tutto ciò considerato, ritenendo fondate le argomentazioni alla base della richiesta di riesame avanzata dalla Società Tiscali Italia SpA;

All'unanimità dei voti espressi nei termini si legge, il Corecom Basilicata

DELIBERA

Di accogliere la richiesta di riesame e, per gli effetti, modificare la precedente Delibera n.38/2015 nei termini che seguono:

- i) Rideterminare in giorni 30 il termine massimo di migrazione che nella precedente Delibera era stato fissato il giorni 20 scaturenti da una media tra il termine di trenta giorni, previsto dalle norme vigenti, e il termine minimo di 10 giorni che non costituisce un obbligo di legge, ma vale come mera indicazione di tempi medi e tendenziali;
 - ii) Applicare l'art.3, comma 3, anziché l'art.6, comma 1, dell'allegato A della Delibera AGCOM 73/11/CONS, trattandosi di ritardo nell'attivazione del servizio e non di omessa o ritardata portabilità del numero;
- L'operatore TISCALI ITALIA S.p.A. è tenuto, pertanto, a corrispondere all'utente la somma di € 112,50 a titolo di indennizzo determinato moltiplicando il parametro di € 1,50 x 75 gg. di ritardo;

Rimane, per il resto, confermata la Delibera n.38 del 18 dicembre 2014.

L'importo dovuto di € 212,50, comprensivo delle spese di procedura già stabilite nella Delibera n.38/2014, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di notifica della presente delibera a mezzo assegno bancario intestato a XXXXXX, da inviare, a mezzo raccomandata A/R o assicurata, presso la residenza di questi in XXXXXXXX XXXXX. E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento.

In forza dell'art. 19, comma 3, del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine, ai sensi dell'art. 98, comma 11, del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato

davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente decisione è comunicata alle parti, trasmessa all'AGCOM per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito *web* dell'Autorità.

LA PRESIDENTE

Avv. Giuditta Lamorte

LA DIRIGENTE

Dr.ssa Vesna Alagia